



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 20-03-2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020.

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **marzo** alle ore **09:00**, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala Consiliare. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Angelini Alfio	Sindaco	Presente
Duelli Monica	Vice Sindaco	Presente
Teruggi Nicoletta	Consigliere	Assente
Bosio Massimo	Consigliere	Presente
Bona Simona	Consigliere	Presente
Albertinazzi Lara	Consigliere	Presente
Fontana Alessandra	Consigliere	Presente
Pieretto Guido	Consigliere	Presente
Fontaneto Adriano	Consigliere Minor.	Presente
Cherchi Giuliano	Consigliere Minor.	Presente
Gallo Dino	Consigliere Minor.	Assente

Totale Presenti 9, Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Rossi Dott. Giacomo.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, Sig. Angelini Alfio, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

L'Assessore Bosio relaziona sul presente punto all'Ordine del Giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 3/BIS, dell'art 106, D.L. n. 34/2020, il quale stabilisce, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, degli Enti Locali, è differito al 31/01/2021, stesso termine, entro il quale i comuni possono deliberare, in materia di tributi locali (aliquote/ tariffe e regolamenti) per l'anno 2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

PRESO ATTO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) Ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della Nuova IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 07/04/2020;

VISTO il regolamento per la disciplina delle Entrate approvato con Deliberazione C.C. n. 16, del 23/7/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/04/2020, con la quale sono state approvate le Aliquote nuova IMU – anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 15 del 16/02/2021, con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2021, delle aliquote e le detrazioni stabilite nel 2020 per l'IMU;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

UDITO l'intervento del Consigliere Fontaneto, il quale dichiara che vi è equilibrio nella determinazione delle aliquote;

NON ESSENDOSI ulteriori interventi;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTAZIONE, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
9	9	9	0	0

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	1 per mille
Terreni agricoli	9,60 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Abitazioni e relative pertinenze, limitatamente ad una unità per categoria catastale C2, C6, C7, <u>concesse in uso gratuito a parenti in linea retta</u>	5,60 per mille

entro il primo grado (genitori e figli) a condizione che:

- L'immobile sia l'abitazione principale del soggetto, che lo ha in uso gratuito, che quindi deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso, con uno stato di famiglia anagrafico diverso e distinto da quello del parente che concede l'uso;
- La presentazione di apposita autocertificazione attestante la sussistenza del predetto requisito avvenga entro il termine di pagamento del saldo annuale dell'imposta.

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2021, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

DI DARE ATTO che l'adozione delle aliquote dell'IMU 2021 sulla base della sommatoria di quelle IMU e TASI approvate nel 2020 in relazione a tali tributi risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019.

DI RISERVARSI, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale.

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

DI CONFERMARE che, ai sensi dell'art. 15**bis** D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, l'efficacia della presente delibera deve intendersi subordinata alla sua trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica, ai fini del suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

DI PRENDERE ATTO che la quota del gettito dell'Imposta Municipale propria sugli Immobili per l'esercizio 2021 trova collocazione nella Risorsa 1199 – CODICE 1.01.01.06.001.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità e l'urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza;

Richiamato il 4° comma, art. 134, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

CON VOTAZIONE, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

Presenti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari	Astenuti
9	9	9	0	0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 12-03-2021

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
F.to Daniela Vicario

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 12-03-2021

Il Responsabile dell'Area
Economico- Finanziaria
F.to Dott. Giacomo Rossi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Presidente
F.to Sig. Angelini Alfio

IL Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 19-04-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontaneto d'Agogna, 19-04-2021

IL Messo Comunale
F.to Manfredi Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000*).

Fontaneto d'Agogna,

IL Segretario Comunale
Rossi Dott. Giacomo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Fontaneto d'Agogna, 19-04-2021

IL Segretario Comunale
F.to Rossi Dott. Giacomo